

DETERMINAZIONE 12 DICEMBRE 2017

**MODALITÀ E FORMATI PER LA TRASMISSIONE ALL' AUTORITÀ DI INFORMAZIONI
CIRCA I CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO
(DELIBERAZIONE DELL' AUTORITÀ 23 NOVEMBRE 2017, 782/2017/R/GAS)**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas) l' Autorità ha approvato prime disposizioni in tema di *settlement* gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso, a partire dall' anno 2013 e fino all' avvio della nuova disciplina;
- con la deliberazione 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas) l' Autorità ha emanato le disposizioni per il completamento del quadro regolatorio approntato con la predetta deliberazione 670/2017/R/gas e ha previsto, in relazione ai corrispettivi di scostamento, di effettuare una raccolta di informazioni, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di gestione delle rettifiche;
- le modalità di fatturazione dei corrispettivi di scostamento sono definite nell' ambito dei codici di rete delle imprese di trasporto, approvati dall' Autorità per quanto di competenza.

Considerato che:

- il punto 2 della deliberazione 782/2017/R/gas stabilisce che, relativamente ai corrispettivi di scostamento applicati per effetto di errore materiale commesso dall' impresa di distribuzione o a causa di un errore di misura, gli utenti interessati trasmettano agli uffici, entro il 15 gennaio 2018, almeno le seguenti informazioni:
 - a) entità dello scostamento di cui si richiede la rettifica, espressa in Smc/g;
 - b) codice ReMi del punto di riconsegna della rete di trasporto presso il quale si è verificato lo scostamento;

- c) data nella quale si è verificato lo scostamento;
- d) cause dello scostamento, ricomprese nei seguenti casi:
 - ✓ errore materiale dell'impresa di distribuzione nella trasmissione delle informazioni funzionali al bilanciamento;
 - ✓ errore di misura;
 - ✓ altra motivazione;
- il punto 3 della deliberazione 782/2017/R/gas prevede che le informazioni siano trasmesse sulla base del formato e con il contenuto individuati con determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
- il punto 4 della deliberazione 782/2017/R/gas dispone che la mancata trasmissione delle informazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), nei termini e nei modi di cui al precedente punto, costituisce causa di esclusione dall'applicazione di eventuali rideterminazioni dei corrispettivi di scostamento sulla base delle disposizioni che saranno definite in materia dall'Autorità.

Ritenuto che:

- sia opportuno richiedere agli utenti anche altre informazioni oltre quelle stabilite nella sopraccitata deliberazione 782/2017/R/gas quali:
 - e) l'importo corrisposto;
 - f) il numero di riferimento della fattura emessa dall'impresa di trasporto;
 - g) l'indicazione se l'errore di misura riguardi il punto di interconnessione tra rete di trasporto e rete di distribuzione/cliente direttamente allacciato o un punto di riconsegna della rete di distribuzione;
 - h) la descrizione della causa dello scostamento, distinguendo nel caso di errore materiale commesso dall'impresa di distribuzione tra le seguenti tipologie:
 - (i) mancata comunicazione del dato di prelievo;
 - (ii) comunicazione dato di prelievo errato;
 - (iii) errata attribuzione del profilo di prelievo;
 - (iv) altro;
 - i) la posizione dell'impresa di distribuzione, qualora nota, ossia se conferma o meno la causa indicata all'origine dello scostamento;
 - j) l'eventuale presenza di documentazione a supporto;
 - k) la presenza o meno di uno scostamento sul relativo punto di uscita e l'ammontare corrisposto;
- in considerazione del fatto che non è ancora stato emanato il provvedimento che definisce la data di entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas e alla luce delle tempistiche di fatturazione dei corrispettivi di scostamento, sia necessario individuare il periodo di riferimento della raccolta alle informazioni a partire dal mese di gennaio 2013 fino alla data di effettuazione della medesima;

- sia opportuno disporre che gli utenti interessati, UdD e UdB, siano tenuti ad inviare le informazioni previste, organizzate in un file in formato *Excel*, come da Allegato A alla presente determinazione tramite posta elettronica certificata.

DETERMINA

1. di approvare il modulo relativo alla raccolta di informazioni sui corrispettivi di scostamento corrisposti in relazione al periodo di competenza gennaio 2013 - data alla quale viene effettuata la raccolta (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che gli utenti interessati trasmettano le informazioni richieste all'indirizzo di posta elettronica certificata mercati.aeegsi@pec.energia.it, con messaggio avente sia l'oggetto che il nome del file allegato composto dalla stringa "Info782_U" seguita, senza interposizione di altri caratteri, dal codice identificativo numerico assegnato dall'utente nell'ambito dell'anagrafica operatori;
3. di pubblicare la presente determinazione, completa dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 12 dicembre 2017

Il Direttore
Massimo Ricci